



REGIONE DEL VENETO

1222-2022  
**800**  
ANNI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

### Accordo

#### **tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione**

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente, Dott. Luca Zaia;

E

l'Università degli Studi di Padova (CF. 8000648021) con sede in Padova, Via 8 Febbraio 1848, 2, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Rosario Rizzuto;

E

l'Università degli Studi di Verona (CF.93009870234), con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pier Francesco Nocini;

Premesso che:

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, intitolato “Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, all’articolo 38, comma 2, prevede che “Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui al comma 1, ed agli accordi tra le università e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”;
- l’articolo 43, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 368/1999, stabilisce che l’accreditamento delle singole strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione mediche è disposto, su proposta dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- l’articolo 44, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 368/1999, statuisce che l’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, composto in forma paritetica, definisce i criteri per la rotazione dei medici in formazione specialistica e verifica lo standard di attività assistenziali degli stessi specializzandi, nel rispetto dell’ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale e dell’organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea;
- il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, n. 68, recante “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”, emanato in attuazione

dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, all'articolo 3, comma 5, stabilisce che “Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto-diario di cui all'articolo 5, comma 5. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica”;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 13 giugno 2017, n. 402, intitolato “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”, nell'allegato 1, precisa che le reti formative vengono strutturate in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;
- il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Funzione superiore e per la Ricerca, con nota del 27 settembre 2018, raccomanda alle singole Scuole di specializzazione di consentire piena effettività all'obbligo di rotazione dei medici e di indicare nei propri regolamenti le modalità adottate al fine di assicurare agli specializzandi la possibilità di conseguire una formazione quanto più ampia possibile nelle diverse strutture a disposizione delle Scuole, in base al proprio percorso formativo. Con la medesima nota, il Ministero informa altresì che potranno essere disposti controlli e verifiche sul riscontro a tale obbligo di rotazione tra le strutture da parte sia dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico-specialistica che degli Osservatori regionali, anche ai fini della valutazione delle Scuole di specializzazione, ai sensi dei D.I. n. 402/2017;
- l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, istituito con DGR n. 2532 del 4 agosto 2009, ha approvato il testo del presente accordo nella seduta del 25 novembre 2019, sottoposto ad approvazione dei competenti organi regionali e universitari,

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. La Regione del Veneto (d'ora in poi Regione) e le Università degli Studi di Padova e di Verona (d'ora in poi Università) definiscono e condividono le seguenti linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione.

3. La Regione prende atto che i regolamenti in materia di formazione specialistica delle Università costituiscono riferimento per l'attuazione del presente accordo.

4. In particolare, Regione e Università concordano quanto segue:

a) ai fini del presente accordo, per “rete formativa” si intende l'insieme delle strutture del Servizio Sanitario Regionale del Veneto accreditate ed afferenti alle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, con esclusione delle strutture accreditate del Servizio Sanitario Regionale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in cui hanno sede le singole scuole di specializzazione.

Pertanto, la frequenza dei medici specializzandi nelle unità operative delle suddette Aziende Ospedaliere non costituisce “rotazione” nella rete formativa così definita;

b) l'obiettivo cui tendere a regime è una rotazione pari ad almeno il 20% nell'ambito del percorso formativo complessivo riferito non al singolo medico in formazione specialistica ma all'insieme degli iscritti ad ogni scuola, di cui almeno il 10% negli ultimi due/tre anni. In termini temporali, nelle scuole di specializzazione di durata quadriennale la rotazione del 20% corrisponde ad un periodo di 10 mesi (di cui almeno 5 nell'ultimo biennio),



mentre nelle scuole di specializzazione di durata quinquennale essa corrisponde ad un periodo di 12 mesi (di cui almeno 6 nell'ultimo triennio).

Tale criterio dovrà trovare integrale applicazione per la coorte dell'anno accademico 2018/2019, con adeguamento, anche in termini di livelli di autonomia, del percorso formativo dei medici in formazione specialistica. Per le coorti già attive il criterio verrà invece attuato in modo progressivo, contemperando le esigenze di natura assistenziale del Servizio sanitario regionale con il pieno rispetto del percorso formativo volto all'acquisizione del diploma di specializzazione.

- c) compete, in via esclusiva, al consiglio di ciascuna Scuola di specializzazione l'individuazione delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto b), sulla base delle peculiarità formative caratterizzanti i singoli percorsi di formazione specialistica e delle specificità delle varie reti formative;
- d) la presenza degli specializzandi nella rete formativa dovrà essere garantita da parte di ogni singola Scuola di specializzazione in modo da assicurare, di norma, continuità temporale nonché una costante stabilità numerica presso le strutture della rete stessa durante l'anno di riferimento;
- e) fermo restando che per le Scuole di specializzazione la rotazione deve comunque essere prevista nelle modalità compatibili con gli obiettivi formativi che le caratterizzano, l'obbligo di rotazione nei termini di cui alle precedenti lettere a) e b) riguarda le seguenti Scuole di specializzazione, in virtù della numerosità dei contratti di formazione specialistica ad esse correlati finanziabili dalla Regione ed in considerazione del maggior fabbisogno specialistico presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale:

- Scuola di specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore,
- Scuola di specializzazione in Chirurgia generale,
- Scuola di specializzazione in Geriatria,
- Scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia,
- Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare,
- Scuola di specializzazione in Medicina di emergenza e urgenza,
- Scuola di specializzazione in Medicina interna,
- Scuola di specializzazione in Neurologia,
- Scuola di specializzazione in Oncologia medica,
- Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia,
- Scuola di specializzazione in Pediatria,
- Scuola di specializzazione in Psichiatria,
- Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica;

- f) i periodi di formazione svolti all'estero dai medici in formazione specialistica, o presso le strutture di altre Regioni/Province, sono computati come periodi di attività prestata fuori rete formativa, ai fini del calcolo della percentuale di cui al punto b).

5. La Regione, anche tramite le Aziende e gli Enti del SSR, adotta appositi strumenti e modalità preordinate al monitoraggio della presenza degli specializzandi medici che ruotano presso le strutture della rete formativa.

6. I principi ed i criteri direttivi sopra indicati coinvolgono tutti gli specializzandi iscritti presso le Università indipendentemente dalla fonte di finanziamento (statale o regionale) del contratto di formazione specialistica.

7. La Regione si impegna ad adeguare, anche tenuto conto del numero dei contratti di formazione specialistica assegnati dallo Stato, a regime, il numero di contratti per medici in formazione specialistica da essa finanziati, al fine di evitare che l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo possa determinare eventuali criticità nell'Azienda Ospedale-Università di Padova e nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

8. E' demandato all'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, istituito con DGR n. 2532 del 4 agosto 2009, il monitoraggio sull'attuazione del presente accordo, la revisione dell'elenco delle Scuole di specializzazione di cui al punto 4, lettera e) e l'eventuale formulazione alla Regione e alle Università, di proposte migliorative che dovessero apparire opportune sulla base dell'attuazione stessa.

9. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2022. Esso potrà essere rinnovato sino al 31 dicembre 2025, previa espressa volontà dalle parti da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.

Letto, sottoscritto


Per la Regione del Veneto  
Il Presidente  
Dott. Luca Zaia



Per l'Università degli Studi di Padova  
Il Rettore  
Prof. Rosario Rizzuto



Per l'Università degli Studi di Verona  
Il Rettore  
Prof. Pier Francesco Nocini



Venezia, 10 GEN 2020